



## DELIBERA N. 112/26/CONS

### ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VENEZIA PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 DURANTE LA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025

#### L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 maggio 2026;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* (di seguito, *“Regolamento”*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 56 del 19 settembre 2025 con il quale sono stati convocati per i giorni 23 e 24 novembre 2025 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale nella Regione Veneto;

VISTA la delibera n. 212/25/CONS del 30 luglio 2025, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale”*



e del Consiglio regionale nelle Regioni Valle d'Aosta e Marche", la quale fa rinvio alla delibera n. 398/24/CONS del 9 ottobre 2024, attesa l'affinità della natura delle competizioni elettorali e dell'ambito territoriale che coinvolge una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale per cui si possono applicare le medesime disposizioni regolamentari;

VISTA la nota del 19 novembre 2025 (prot. n. 0296506), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, per i profili di propria competenza, ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all'intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Venezia a seguito della segnalazione a firma del Consigliere comunale Ticozzi Paolo in relazione ad "attività social delle pagine del vicesindaco e degli assessori del Comune di Venezia", in particolare "le pagine facebook di: a) Andrea Tomaello, b) Laura Besio, c) Francesca Zaccariotto", tutti candidati a consiglieri regionali alle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, prive dei requisiti di indispensabilità e di impersonalità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale.

Al riguardo, il Comitato in data 12 novembre 2025 ha avviato il procedimento attraverso la richiesta di controdeduzioni nei confronti del Comune di Venezia e a seguito degli accertamenti istruttori ha proposto "la violazione dell'art. 9, comma 1, della Legge n. 28/2000, in merito ai punti segnalati";

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 13 novembre 2025 con le quali l'Avv. Marco Mastroianni, nella qualità di Direttore del Comune di Venezia, ha rappresentato quanto segue:

- *i profili social di cui trattasi sono gestiti esclusivamente ed autonomamente dai rispettivi titolari e non sono stati aperti dall'Amministrazione Comunale e/o dalla stessa gestiti; non risulta l'impiego di personale del Settore Comunicazione Istituzionale nella gestione di tali account, e lo stesso non ha le credenziali di accesso dei medesimi; non vi è personale dell'Ufficio comunicazione dell'Ente dedicato alla gestione della comunicazione social e alla realizzazione e pubblicazione di contenuti fotografici da inserire nei predetti profili personali;*
- *si precisa che i profili social istituzionali (X, Instagram, Facebook, Youtube) sono gestiti correttamente in conformità a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e che in data 8/10/2025 è stata inviata a tutti gli amministratori, a firma del Responsabile del Servizio Giornalistico Istituzionale e di Emergenza Fabio Fogu (si veda mail in allegato) la comunicazione in merito alle disposizioni della normativa di cui sopra, adottate a fare data dal 9/10/2025;*
- *si precisa infine che l'Ufficio Stampa dell'Ente svolge i propri compiti istituzionali secondo principi di trasparenza, imparzialità e legalità, agendo esclusivamente nell'interesse pubblico e nel rispetto del Codice Deontologico di categoria e della normativa sulla comunicazione pubblica (Legge 150/2000). Garantisce il diritto all'informazione, fornendo comunicazioni chiare e tempestive, rispettando la privacy dei cittadini e le norme sulla par condicio politica;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto



divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, nel caso di specie, il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'art. 9 è decorso dalla convocazione dei comizi per le elezioni regionali nel Veneto, ovvero a partire dal 9 ottobre 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni ed è proseguito fino alla chiusura delle operazioni di voto (23 e 24 novembre 2025);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto successive al 9 ottobre 2025, data di inizio della campagna elettorale del 23 e 24 novembre 2025;



PRESA VISIONE delle attività di comunicazione come verificate dal competente Comitato regionale ed oggetto di approfondimento istruttorio, nonché dell'intera documentazione istruttoria attinente ai profili *facebook* dei tre esponenti politici, Tomaello Andrea, Besio Laura e Francesca Zaccariotto e precisamente:

1. per quanto riguarda il profilo *facebook* di Tomaello Andrea, Vice Sindaco della Città di Venezia, *“si rileva l'indicazione nel profilo social dei recapiti dei relativi uffici del Comune di Venezia oltre che il link del sito web dell'Ente.*

*Si riscontrano inoltre vari post (10 novembre, 9 novembre, 7 novembre, 2 novembre, 1° novembre, 27 ottobre, 25 ottobre, 16 ottobre 2025) riferiti alla campagna elettorale per le Elezioni Regionali 2025. Inoltre si riscontrano i post di seguito indicati, nei quali Tomaello Andrea comunica eventi legati all'attività dell'Amministrazione di cui è Vice Sindaco: 2 post del 21 ottobre 2025 (“Posata la prima pietra del nuovo stadio”), del 16 ottobre 2025 (“In sopralluogo al cantiere della nuova ferrovia”), tutti corredati dalle relative foto ancora attualmente presenti nella piattaforma social indicata), del 9 ottobre 2025 (“Nuovo giovane arbitro di serie D”) che non trova riscontro; 2 post dell'8 ottobre, del 7 ottobre, del 1° ottobre, del 21 agosto e dell'8 agosto 2025 (che riguardano però un periodo in cui non era ancora entrata in vigore la par condicio elettorale)”;*

2) per quanto riguarda il profilo *facebook* di Besio Laura, Assessore alle Politiche Educative, Personale, Servizi al Cittadino presso il Comune di Venezia, si segnalano *“vari post (11 novembre 2025, 3 post del 9 novembre, 31 ottobre, 30 ottobre, 25 ottobre, 23 ottobre, 27 ottobre, 28 ottobre, 31 ottobre 2025) riferiti alla campagna elettorale per le Elezioni Regionali 2025. Inoltre si riscontrano i post di seguito indicati, nei quali Besio Laura comunica eventi legati all'attività dell'Amministrazione di cui è Assessore: dell'11 novembre 2025 (“La Mensa che non spreca”), del 6 novembre 2025 (“In Giunta con Sindaco, colleghi Assessori, Consiglieri”), del 29 ottobre 2025 (“Un nuovo giardino per la primaria Radice”), del 28 ottobre 2025 (“In Giunta del comune di Venezia con Sindaco”), del 25 ottobre 2025 (“La Nerina Volpi”), del 23 ottobre 2025 (“27 nidi pubblici comunali”), del 23 ottobre 2025 (“All'Infanzia comunale Gori”), del 22 ottobre 2025 (“Un tema di grande rilevanza etica”) e del 22 ottobre 2025 (“Inaugurazione di un murales”), tutti corredati dalle relative foto ancora attualmente presenti nella piattaforma social indicata”;*

3) per quanto riguarda il profilo *facebook* di Francesca Zaccariotto, Assessore ai Lavori Pubblici, Edilizia scolastica, Decoro Urbano, Mobilità e Viabilità presso il Comune di Venezia, si segnala *“l'indicazione nel profilo social dei recapiti dei relativi uffici del Comune di Venezia oltre che il link del sito web dell'Ente. Si riscontrano inoltre vari post (9 novembre 2025, 8 novembre, 7 novembre, 6 novembre, 1° novembre, 31 ottobre, 30 ottobre, 29 ottobre, 27 ottobre, 24 ottobre 2025) riferiti alla campagna elettorale per le Elezioni Regionali 2025. Inoltre si riscontrano i post di seguito indicati, nei quali Zaccariotto Francesca comunica eventi legati all'attività dell'Amministrazione di cui è Assessore: dell'11 novembre 2025 (“San Martino” e “Cerimonia apertura Anno accademico”), del 10 novembre 2025 (“Riqualificazione stadio Baracca”), del 6 novembre 2025 (“Riqualificazione ex scuola De Amicis”), del 4 novembre 2025 (“Terminati i lavori in Riviera Magellano” e “Cerimonia del 4 novembre), del 3 novembre 2025 (“Lavori al campo del Villaggio Laguna”), del 30 ottobre 2025 (“Impianto di climatizzazione complesso ex GIL”), del 24 ottobre 2025 (“Lavori Riviera Magellano”), del 21 ottobre 2025 (“Prima pietra del nuovo stadio”), del 20 ottobre 2025*



*(“Partiti i lavori per due nuove rotatorie”), del 19 ottobre 2025, del 17 ottobre 2025 (“Soluzioni progettuali barriere sperimentali”), del 16 ottobre 2025 (“Una corsa per il FARE”), del 9 ottobre 2025 (“Il verde trionfa in Riviera Magellano” e “Stadio Baracca”), tutti corredati dalle relative foto ancora attualmente presenti nella piattaforma social indicata” ed infine “del 7 ottobre 2025 e del 5 ottobre 2025, che riguardano un periodo in cui non era ancora entrata in vigore la par condicio elettorale”;*

*- infine, “non è stato possibile il controllo sul social network Threads” e “per quanto riguarda gli altri elementi di violazione segnalati, trattasi di fattispecie che non rientrano nelle competenze del Corecom, e che pertanto potranno essere oggetto di trasmissione da parte del segnalante alle competenti Autorità”;*

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate non sono state realizzate dal Comune di Venezia attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma attraverso i profili *facebook* dei Signori Tomaello Andrea, Besio Laura e Francesca Zaccariotto, rispettivamente il primo Vice Sindaco e le altre due Assessori dell’Ente;

CONSIDERATO che le attività di propaganda elettorale dei singoli titolari di cariche pubbliche, specie se candidati, sono consentite al di fuori dell’esercizio delle funzioni istituzionali senza che vengano “utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze” (cfr. *FAQ*, risposte a domande frequenti, pubblicate sul sito *web*: [www.agcom.it](http://www.agcom.it));

PRESO ATTO che dalla visione dei profili *facebook* segnalati di Tomaello Andrea (<https://www.facebook.com/tomaelloandrea/about/>); Besio Laura ([https://www.facebook.com/besiolaura/?locale=it\\_IT](https://www.facebook.com/besiolaura/?locale=it_IT)) e Francesca Zaccariotto ([https://www.facebook.com/francescazac/?locale=it\\_IT](https://www.facebook.com/francescazac/?locale=it_IT)), si rilevano tra le informazioni elementi inerenti alla carica istituzionale, unitamente all’indicazione dei recapiti degli uffici del Comune di Venezia oltre al *link* del sito *web* dell’Ente (nn. 1 e 3), nonché comunicazioni relative agli eventi comunali corredate da foto (nn. 1, 2 e 3), in contrasto con l’asserita “*gestione esclusiva ed autonoma dei rispettivi titolari*”;

RILEVATO che nei casi specie si riscontrano “*elementi di promiscuità tra il profilo privato e quello pubblico legato all’incarico amministrativo*” a motivo dei collegamenti tra i profili *facebook* di Tomaello Andrea, Besio Laura e Francesca Zaccariotto con altri profili *facebook* e/o siti *web* del Comune di Venezia, tali da poter ledere il legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse e i principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;

RILEVATO quindi che dall’istruttoria sommaria effettuata dal competente Comitato regionale si evincono elementi sufficienti per l’accertamento di una chiara correlazione tra le attività di comunicazione di Tomaello Andrea, Besio Laura e Francesca Zaccariotto, quali candidati al Consiglio regionale, e il Comune di Venezia di cui fanno parte;



RITENUTO quindi che l'attività di comunicazione segnalata può essere imputata al Comune di Venezia e ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 durante il periodo elettorale;

RITENUTO, pertanto, di poter aderire alla proposta di applicazione della misura sanzionatoria formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto relativamente alla pubblicazione dei *post* segnalati, in quanto non conformi ai requisiti dell'impersonalità ed indispensabilità richiesti dalla normativa vigente;

RITENUTA l'applicabilità, ai casi di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *“Regolamento”*;

#### **ORDINA**

al Comune di Venezia di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della pubblicazione dei *post* descritti ai numeri 1), 2) e 3) sui profili *facebook* di Tomaello Andrea, Besio Laura e Francesca Zaccariotto, rispettivamente il primo Vice Sindaco e le altre due Assessori dell'Ente, durante la campagna per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione servizi media e tutela dei diritti fondamentali”*, all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Venezia e al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella